

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 891

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1996

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica		4
Disegno di legge	»	7
Testo del Protocollo	»	9
Traduzione non ufficiale	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - La ripresa dei rapporti con la Repubblica socialista del Vietnam negli anni successivi alla rovinosa guerra ha avuto una prima significativa tappa nella stipulazione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, scientifica e tecnica firmato ad Hanoi il 26 dicembre 1989 e un ulteriore sviluppo nell'Accordo culturale firmato a Roma il 18 maggio 1990.

Con il presente Protocollo, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992, si dà seguito e impulso al primo di detti Accordi, specificando le forme di cooperazione e gli obblighi delle due Parti.

Lo scopo principale dell'Accordo è quello di promuovere rapporti, contatti e intese tra le organizzazioni governative, le università, i centri di ricerca, gli enti pubblici e privati dei due Paesi per la realizzazione di progetti d'interesse comune, e di piani di sviluppo, per la formazione di personale scientifi-

co e tecnico, l'organizzazione congiunta di seminari, congressi e corsi di studio, lo scambio reciproco di informazioni.

Viene previsto che i risultati ottenuti a seguito dei progetti di ricerca apparterranno in misura uguale ad entrambe le Parti, mentre l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalle cooperazioni realizzate attraverso il Protocollo sarà messa a disposizione delle comunità scientifiche nel mondo, salvo limiti e riserve nel suo uso poste dalla Parte che fornisce l'informazione stessa.

Per un'applicazione concreta e fattiva del Protocollo verrà istituita una commissione paritetica composta da rappresentanti ministeriali e di enti scientifici (articolo VII), mentre all'articolo IX si prevede che le controversie in sede d'interpretazione e applicazione siano risolte in via negoziale e tramite i canali diplomatici.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica socialista del Vietnam in materia di cooperazione scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione agli articoli sottoindicati:

Articolo II:

a) Al fine di incrementare la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, si prevede lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base di analoghe esperienze dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare nell'anno 1996 le sottoindicate unità, la cui spesa viene così suddivisa:

4 docenti o ricercatori per 30 giorni:

Spesa per vitto e alloggio (lire 180.000 x 30 giorni x 4 persone)	L.	21.600.000
Spesa assicurativa per l'intera missione (lire 100.000 x 4 persone)	»	400.000

4 docenti o ricercatori per 7 giorni:

Spesa per vitto e alloggio (lire 180.000 x 7 giorni x 4 persone)	»	5.040.000
Spesa assicurativa per l'intera missione (lire 100.000 x 4 persone)	»	400.000

Sempre in relazione al suddetto scambio di esperti, si prevede che l'Italia possa inviare annualmente ad Hanoi dieci docenti o ricercatori nazionali. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono suddivisi come segue:

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Hanoi (lire 4.500.000 x 10 persone = lire 45.000.000 + lire 2.250.000 maggiorazione del 5 per cento)	»	47.250.000
---	---	------------

Totale spesa (art. II - p. a)	L.	74.690.000
-------------------------------	----	------------

b) Allo scopo di promuovere l'organizzazione di convegni e seminari nel settore scientifico e tecnologico in Vietnam, nonché per favorire lo svolgimento di corsi di formazione in Italia, viene previsto, sulla base dei costi sostenuti in analoghi Accordi, l'apporto di un contributo annuo di lire 35.000.000 per ciascuna iniziativa; pertanto, l'onere complessivo annuo è di lire 70.000.000.

	L.	70.000.000
--	----	------------

Articolo VII:

Per l'esame dei programmi operativi previsti dall'Accordo viene istituita una Commissione paritetica che si riunirà alternativamente ad Hanoi ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione nell'anno 1998 di cinque funzionari italiani, con una permanenza di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 persone x 5 giorni)	L.	4.500.000
---	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario USA 152 al cambio di L. 1.700 = L. 258.000, cui si aggiungono L. 77.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 335.000 viene ridotto di L. 86.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (L. 249.000 x 5 persone x 5 giorni)	»	6.225.000
--	---	-----------

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Hanoi (lire 4.500.000 x 5 persone = lire 22.500.000 + lire 1.125.000 maggiorazione del 5 per cento)	»	23.625.000
--	---	------------

	L.	34.350.000
--	----	------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1996-1998 e negli anni successivi è il seguente:

	1996	1997	1998
Articolo II (p. <i>a</i> + <i>b</i>)	L. 144.690.000	L. 144.690.000	L. 144.690.000
Articolo VII	-	-	» 34.350.000
Totali	<u>L. 144.690.000</u>	<u>L. 144.690.000</u>	<u>L. 179.040.000</u>
In cifra tonda	L. 145.000.000	L. 145.000.000	L. 180.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo X del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 ed in lire 180 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROTOCOL ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam in view of promoting their friendly relations and developing the cooperation between their two Countries, aware of the importance of scientific and technological research for the economical and social growth, recalling the Agreement on economic, scientific and technical cooperation signed in Hanoi on December 26th, 1989 and in the frame of its implementation, have agreed on the following programme:

Art. I

The two Sides shall promote direct cooperation, with peaceful intents, among governmental Organizations, Universities, Centers of Research, Institutions and other public or private bodies of both Countries, in order to put into effect the programmes and projects of common interest.

Art. II

The cooperation carried out through the present Protocol shall consist of:

1. Joint working out of technological research and development plans;
2. Exchanges and training of scientific and technical staff;
3. Joint organization and execution of seminars, conferences and courses for professional improvement;
4. Exchange of scientific and technological information;
5. Any other kind of cooperation the Parties should consider suitable.

Art. III

The two Sides, in order to put into being the aims of the present Protocol shall stimulate and facilitate the contacts among the governmental Organizations, Universities, Research Centers, Institutions and other public or private bodies of both Countries.

Art. IV

The financial support for the activities foreseen in the present Protocol shall be fixed accordingly for each programme or project of scientific and technological cooperation the Parties intend to carry out.

Art. V

The results obtained with the execution of the research and development projects established in the present Protocol shall belong equally to both Sides.

In the event of some results being patented, the Parties shall sign a special Agreement according to the internal laws of each Country.

Art. VI

The two Sides agree that the scientific and technological information, proceeding from the cooperation put into being with the present Protocol, shall be freely used and put at the disposal of the scientific communities in the world unless the providing Party should establish limitation or reservation about its use.

Art. VII

The two Sides, in order to give a concrete development and follow-up to the present Protocol, agree to appoint a Joint Commission, formed from the Italian side by representatives of Ministry of Foreign Affairs and other competent bodies, and from the Vietnamese side by the representatives of the Ministry of Foreign Affairs and National Committee of Science.

Art. VIII

In the frame of the present Protocol and in view of its application, the two Sides shall draw up complementary Agreements aimed at the execution of specific programmes and projects in the scientific and technological field.

Art. IX

In case of dispute arising from the interpretation and execution of the present Protocol, the Parties shall solve them through negotiations and diplomatic channels.

Art. X

Each Side shall notify the counterpart on the definition of the procedures required by the national law for the ratification of the present Protocol which shall become operative on the date of the last notification received.


Art. XI

The present Protocol shall have three years of validity. It shall be automatically renewed for the same period unless one of the Parties shall give notice to terminate it at least six months in advance of the date the Party wishes to cancel it.


The above mentioned term shall not affect the ongoing programmes and projects unless the two Sides agree differently.

Done in Hanoi on the 5th January 1992 in two originals, each being in the English language.

For the Government of the
Italian Republic



For the Government of the
Socialist Republic of Viet Nam



TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Viet-Nam, in vista di promuovere le loro relazioni amichevoli e sviluppare la cooperazione tra i loro due Paesi, consapevoli dell'importanza della ricerca scientifica e tecnologica per la crescita economica e sociale, richiamando l'Accordo sulla cooperazione economica, scientifica e tecnica firmato ad Hanoi il 26 Dicembre 1989, nel quadro dell'attuazione di quest'ultimo,

hanno convenuto il seguente programma:

ART. I

Entrambe le Parti promuoveranno una cooperazione diretta, con intenti pacifici, tra le Organizzazioni governative, le Università, i Centri di Ricerca, le Istituzioni ed altri enti pubblici o privati di entrambi i Paesi, al fine di attuare i programmi ed i progetti di interesse comune.

ART. II

La cooperazione realizzata mediante la presente Protocollo consisterà di:

1. L'elaborazione congiunta di ricerca tecnologica e di piani di sviluppo;

2. Scambi e formazione di personale scientifico e tecnico;

3. Organizzazione e svolgimento congiunti di seminari, congressi e corsi di miglioramento professionale;

4. Scambio di informazione scientifica e tecnologica;

5. Ogni altro tipo di cooperazione che le Parti considereranno appropriata.

ART. III

Entrambe le Parti, al fine di realizzare gli scopi del presente Protocollo, stimoleranno ed agevoleranno i contatti tra le Organizzazioni Governative, i Centri di Ricerca, le Istituzioni ed altri enti pubblici o privati di entrambi i Paesi.

ART. IV

Il supporto finanziario delle attività previste nel presente Protocollo sarà stabilito conformemente a ciascun programma o progetto di cooperazione scientifica e tecnologica che le Parti intendono svolgere.

ART. V

I risultati ottenuti a seguito dei progetti di ricerca e di sviluppo stabiliti nel presente Protocollo apparterranno in misura uguale ad entrambe le Parti.

Nei caso che taluni risultati vengano brevettati, le Parti firmeranno un Accordo speciale in conformità con le leggi interne di ciascun Paese.

ART. VI

Entrambe le Parti convengono che l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalla cooperazione realizzata mediante il presente Protocollo, sarà liberamente utilizzata e messa a disposizione delle collettività scientifiche nel mondo, a meno che la Parte che fornisce l'informazione non stabilisca limiti o riserve circa il suo uso.

ART. VII

Entrambe le Parti, al fine di sviluppare concretamente e di seguire l'andamento del presente Protocollo, convengono di nominare una Commissione paritetica, formata per parte italiana dai rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e da altri enti competenti e per parte Vietnamita dai rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e del Comitato Nazionale della Scienza.

ART. VIII

Nel quadro del presente Protocollo ed in vista della sua applicazione, entrambe le Parti elaboreranno Accordi complementari volti alla realizzazione di programmi e di progetti specifici nel campo scientifico e tecnologico.

ART. IX

In caso di controversia derivante dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente Protocollo, le Parti le risolveranno per via negoziale e tramite i canali diplomatici.

ART. X

Ciascuna Parte notificherà la controparte sulla definizione delle procedure richieste dalla legislazione nazionale per la ratifica del presente Protocollo, il quale diverrà operativo alla data dell'ultima notifica ricevuta.

ART. XI

Il presente Protocollo avrà tre anni di validità. Esso sarà automaticamente rinnovato per lo stesso periodo a meno che una delle Parti non invii una notifica di cessazione con un preavviso di almeno sei mesi prima della data alla quale la Parte intende porre fine all'Accordo.

La predetta clausola non pregiudicherà i programmi ed i progetti in corso a meno che le due Parti non convengano diversamente.

Fatto ad Hanoi, il 5 gennaio 1992 in due originali, ciascuno in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica
Socialista del Vietnam